

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – ROMA  
RICORSO  
CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI  
E ISTANZA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Per: il sig. Stabile Domenico** (cod.fisc. STBDNC98P14A512N) nato a Aversa (CE) il 14.09.1998 residente in Aversa (CE) alla via Cassino n. 3, rapp, e dif, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Giojelli (C.F. GJLFNC73B28B715Y) del foro di Santa Maria Capua Vetere (CE), con Studio in S.Maria C.V. (CE) alla via R. D'Angiò, n. 3 e con esso elett.te dom.to in Roma (RM) alla Via Pola, 9, c/o lo Studio dell'Avv. Domenico Santonastaso (cod. fisc. SNTDNC62E11I234M)  
(fax 0823 812671; pec francesco.giojelli@pec.it )

**contro:**

**Arma dei Carabinieri, Comando Generale**, in persona del l.r. p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in – 00186 – Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

**Arma dei Carabinieri**, in persona del l.r. p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in – 00186 – Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in – 00186 – Roma alla via dei Portoghesi n. 12;  
– resistenti –

e nei confronti di tutti i candidati che hanno partecipato al concorso per l'ammissione <<Concorso, per esami, e titoli per il reclutamento di 3.700 Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4<sup>a</sup> serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019)>>  
– controinteressati –

**per l'annullamento**

1. del verbale del comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, redatto in data 29.10.2019 nell'ambito del procedura selettiva del <<Concorso, per esami, e titoli per il reclutamento di 3.700 Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4<sup>a</sup> serie speciale n. 23 del 22 marzo

2019)>> e relativo alla visita del 29.10.2019 sul candidato Stabile Domenico e giudicato non idoneo al prosieguo dell'iter concorsuale perchè "è stato/a riscontrato/a affetto/a da *ALL [REDACTED]* (*[REDACTED]*) condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art.582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 e dal Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare".;

2. Della contestuale comunicazione di inidoneità al proseguo dell'iter concorsuale prot.n.378066/2-11 di prot..
3. Degli atti e dei documenti redatti dalla Commissione ivi comprese le graduatorie e gli elenchi compilati per le convocazioni alle successive prove di concorso;
4. del risultato della successiva prova di concorso degli accertamenti attitudinali a cui il ricorrente non ha partecipato;
5. dell'avviso per i candidati giudicati idonei a tutti gli accertamenti previsti dall'art.5 comma 1 lett. B e c del bando di concorso;
6. dall'avviso di convocazione alla data del 20.11.2019 per "l'accertamento conoscenza di lingua straniera";
7. delle graduatorie finali civile, VFP e bilinguista di concorso; del decreto di approvazione della suddetta graduatoria; delle relative prescrizioni per l'incorporamento;
8. in subordine, per quanto qui comporta delle <<norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4ª serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019)>>.
9. di ogni altro provvedimento ad esso preordinato, connesso e conseguente.

#### **E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale

#### **FATTO**

Il Comando dell'Arma dei Carabinieri ha indetto bando per <<Concorso, per esami, e titoli per il reclutamento di 3.700 Carabinieri in ferma quadriennale>>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019.

L'odierno ricorrente ha partecipato alle selezioni riguardanti detta procedura; ammesso alla partecipazione al concorso, il ricorrente superava brillantemente sia

le prove scritte che le prove di efficienza fisica; queste ultime in particolare, consistevano in esercizi ginnici, superati in sequenza (Art.5 comma 1 del bando).

Orbene, il ricorrente è risultato idoneo a tutte le prove e misurazioni effettuate fino alla data del 29.10.2019, ma, in tale data è emersa ingiustificata problematica con riguardo alla asserita presenza di patologia sopra indicata.

Successivamente, il ricorrente ha svolto visite per l'accertamento della supposta causa di esclusione innanzi a strutture pubbliche, che hanno accertato assoluta mancanza della patologia sopra indicata.

A tal punto, in data 18.11.2019 il ricorrente formulava istanza di accesso agli atti, rimasta inevasa dall'amministrazione resistente.

Con sommo stupore l'esito della visita, dunque, risultava negativo, così come comunicato in data 29.10.2019.

Stanti le palesi erroneità ed infondatezza delle conclusioni della citata Commissione medica, il ricorrente effettuava richiesta di accesso agli atti, non ancora evasa.

Il provvedimento impugnato è illegittimo e, pertanto, va annullato alla stregua dei seguenti

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.582 DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, N.90 RECANTE "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N.246", DEL DECRETO MINISTERIALE 4 GIUGNO 2014 RECANTE "DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE ED IL PROFILO SANITARIO DEI SOGGETTI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE"; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE; ILLOGICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 21 QUATER L. 7 AGOSTO 1990 N. 241; INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, SVIAMENTO, FALSA ED ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

L'impugnato giudizio di inidoneità, risulta essere manifestamente erroneo, irragionevole ed arbitrario, anche, e soprattutto, perché fondato su una istruttoria del tutto carente e lacunosa.

Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che prescrive il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, all'art. 582, rubricato "Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare", che sono causa di non idoneità al servizio militare, tra le altre, le seguenti imperfezioni e infermità:

1) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle

borse sinoviali causa di evidenti dimorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea,

2) la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

2.1 un dito della mano;

2.2 falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

2.3 falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;

2.4 un alluce;

2.5 due dita di un piede;

3) le deformità gravi congenite e acquisite degli arti".

Specifica, poi, la Direttiva tecnica del Ministero della Difesa (approvata con D.M. 4 giugno 2014, GU Serie Generale n.131 del 09-06-2014), per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246", che rientrano nella fattispecie di cui al succitato punto 3)dell'art. 382 lett. V D.P.R. 90/2010, e cioè fra le deformità gravi congenite e acquisite degli arti vanno considerate:

"- la dismetria superiore a 3 centimetri tra gli arti inferiori;

- il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6 con asse meccanico

passante oltre il 55% del piatto tibiale laterale;

- il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8 con asse meccanico

passante oltre il 40% de/piatto tibiale mediale;

- il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 200;

- la sinostosi tarsale e radioulnare;


- il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani > 140° o di Moreau > 1600;


- il piede torto;

- l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangea e le dita sovranumerarie".

Specifica, altresì, il predetto provvedimento che  agente e

 per il giudizio di 

Ciò premesso, occorre rilevare che il giudizio formulato nel caso de quo dalla Commissione medica è totalmente erroneo, dal momento che la Commissione medica, non solo non ha fornito dimostrazione di aver preventivamente sottoposto il ricorrente ai prescritti accertamenti medici ovvero 

, ma, cosa ancor più rilevante, non si è data carico di verificare, in base alla norma richiamata, l'esatta patologia cui fosse



Queste, in particolare, sono consistite in una serie di esercizi ginnici, da superare in sequenza, fra i quali vi erano la corsa piana sulla distanza di mille metri ed il salto in alto.

In caso contrario, con la presenza di alluce valgo, ben difficilmente, infatti, l'odierno istante avrebbe potuto eseguire nelle brillanti modalità sopra enucleate gli esercizi di cui trattasi.

Anche tali incontestabili fatti sono stati totalmente ignorati dalla Commissione medica nell'emettere il giudizio finale di inidoneità.

Conclusivamente, l'Amministrazione resistente ha evidentemente ignorato il granitico l'orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche dall'Ill.mo Tribunale adito, secondo cui "il giudizio di inidoneità allo svolgimento delle funzioni di polizia deve essere sorretto da un adeguato corredo motivazionale necessario a rendere intelligibile al destinatario del provvedimento in esame, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua esclusione dalla procedura selettiva" (tra le tante, T.A.R. Roma, (Lazio), scz. I, 11/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep.11/11/2011), n. 8699). Di tale onere, nel presente caso, la Commissione medica non si è assolutamente data carico, con la conseguenza che il giudizio di inidoneità formulato nei riguardi del ricorrente deve ritenersi irreparabilmente inficiato dal dedotto difetto di istruttoria cui è conseguita la eccepita illegittimità ed illogicità della motivazione, sotto il duplice profilo della erroneità e della genericità della diagnosi.

\*\*\*

L'art. 3 comma 1 L. 241/1990, dispone, come è noto, che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

Ebbene, nel caso di specie, si riscontrano, di contro, i vizi gravi della carenza, astrattezza, insufficienza e perplessità della motivazione del provvedimento impugnato.

Tali vizi rilevano, in tutta la loro gravità, in quanto sintomatici del mancato rispetto, da parte della P.A., nelle sue scelte, delle regole di buona amministrazione ed ingenera fondati dubbi sull'effettivo perseguimento dei fini pubblicistici.

Infatti, gli stessi canoni di ragionevolezza, coerenza e logicità volti ad indirizzare e presidiare ogni tipo di scelta, e, a maggior ragione, quelle amministrative finalizzate alla cura di interessi pubblici, e la fondamentale esigenza pubblicistica di assicurare, attraverso il principio di imparzialità sancito dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, la parità di trattamento in situazioni similari e di attingere ai più alti livelli di giustizia sostanziale nella ponderazione comparativa di interessi, se disattesi — così come è avvenuto nel caso in parola - dall'amministrazione sono suscettibili di censura giurisdizionale soprattutto ove tale violazione emerga dalla

motivazione dell'atto o dalla sua correlazione con gli atti procedurali richiamati o con quelli adottati in precedenza.

Trattandosi di principi, canoni e regole non giuridiche dell'agire discrezionale la loro violazione, pur non risolvendosi nel vizio di violazione di legge, costituisce serio e grave indizio del fatto che la scelta comparativa della P.A. non sia stata operata nel rispetto delle garanzie necessarie ad indirizzarla verso gli obiettivi voluti dalla norma.

E questo, come autorevole dottrina ha sancito, integra gli estremi non soltanto del cd. eccesso di potere per irragionevolezza, insufficienza motivatoria, ma pure dell'eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Infatti, la motivazione riveste un ruolo essenziale nell'ambito del provvedimento amministrativo in quanto esprime i motivi che ne giustificano l'adozione e ne esprimono il profilo teleologico.

Essa si risolve nell'illustrazione dei motivi posti a fondamento delle scelte amministrative e riflette l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione di ogni provvedimento. L'esigenza della esplicazione dell'iter logico che è alla base delle scelte comparative della P.A. va rinvenuta, tra l'altro, sia nel principio di trasparenza dell'azione amministrativa che in quello di garanzia ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa.

La motivazione, pertanto, deve indicare, ai sensi della L. 241/90, affinché il provvedimento amministrativo possa ritenersi legittimo "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'amministrazione".

Nell'ambito del potere discrezionale, l'amministrazione è tenuta a dettare con il provvedimento la regola del caso concreto, attraverso la ponderazione complessiva di più interessi. Al fine di garantire la correttezza delle scelte comparative e di evitare il rischio che un potere funzionale, quale quello pubblico, possa trasformarsi in un potere libero e perciò arbitrario, è predisposto il meccanismo di procedimentalizzazione dell'attività amministrativa di cui alla L. 241/1990.

In questo modo, la funzione pubblica, cioè la traduzione del potere amministrativo in atto, deve svolgersi attraverso il procedimento che, costituisce il luogo deputato all'acquisizione, alla valutazione e alla parametrizzazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione, nel quale avviene la conseguente scelta della soluzione ritenuta maggiormente rispondente al fine pubblico affidato alle cure dell'autorità procedente.

Tanto premesso in via generale, con specifico riguardo all'accertamento dei requisiti psico — attitudinali ai fini del reclutamento nei Carabinieri (così come per le altre armi, quali l'Esercito, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato), pur costituendo tale attività tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, essa non sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tutte le volte in cui sia inficiata da travisamento di fatto o da un'evidenti illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest'ultima e la incongruenza delle relative conclusioni (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 22 febbraio 2004, n.

719), fermo restando, in ogni caso, che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte. Più esattamente, ha chiarito l'adito Tribunale che "i giudizi delle commissioni mediche sono suscettibili di verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità non solo quando si palesano affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità ma anche quando emerge un'incompleta o non corretta assunzione dei fatti, eventualità che nel campo degli accertamenti tecnico - sanitari chiama in causa anche quegli accertamenti radiologici, istologici, e quanti altri la scienza medica in un certo momento del suo sviluppo richieda per diagnosticare una malattia o uno stato morboso. (Nella specie, si trattava di accertare se il partecipante ad un concorso di accesso al corpo di polizia penitenziaria avesse l'idoneità fisica, psichica e attitudinale a tale servizio, secondo quanto previsto dal d.g. 30 ottobre 1992 n. 443)" (T.A.R., (Lazio), sez. I, 02/07/2001, n. 5838).

\*\*\*

In limine, si impugnano e contestano pure le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4ª serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019), laddove, pur facendo riferimento alla normativa sopra elencata, non prevedono visita podologica e effettuazione di radiografie sotto carico per la individuazione della patologia dell'alluce valgo, permettendo l'effettuazione di visite mediche incomplete e fuorvianti che hanno portato a giudizi aberranti come quello che si impugna.

Ciò posto, il ricorrente, ut supra rapp. e dif.

#### **CHIEDE**

Che l'On.le Adito TAR accolga il presente ricorso e disponga l'**annullamento**

- del verbale del comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, redatto in data 29.10.2019 nell'ambito della procedura selettiva del <<Concorso, per esami, e titoli per il reclutamento di 3.700 Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4ª serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019)>> e relativo alla visita del 29.10.2019 sul candidato Stabile Domenico e giudicato non idoneo al prosieguo dell'iter concorsuale perchè "è stato/a riscontrato/a affetto/a da ALLUCE VALGO BILATERALE (LETTERA V, PUNTO 3), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art.582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare".;
- Della contestuale comunicazione di inidoneità al proseguo dell'iter concorsuale prot.n.378066/2-11 di prot..



- Degli atti e dei documenti redatti dalla Commissione ivi comprese le graduatorie e gli elenchi compilati per le convocazioni alle successive prove di concorso;
- del risultato della successiva prova di concorso degli accertamenti attitudinali a cui il ricorrente non ha partecipato;
- dell'avviso per i candidati giudicati idonei a tutti gli accertamenti previsti dall'art.5 comma 1 lett. B e c del bando di concorso”;
- dall'avviso di convocazione alla data del 20.11.2019 per “l'accertamento conoscenza di lingua straniera;
- delle graduatorie finali civile, VFP e bilinguista di concorso; del decreto di approvazione della suddetta graduatoria; delle relative prescrizioni per l'incorporamento;
- in subordine, per quanto qui comporta delle <<norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4ª serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019)>>.
- di ogni altro provvedimento ad esso preordinato, connesso e conseguente.

Vinte le spese con attribuzione

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

In questa sede ordino l'Adito TAR anche ai sensi dell'art. 66 C.P.A., verifica onde attestare il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti per poter svolgere il servizio nell'Arma dei Carabinieri e, dunque ordino la rinnovazione dell'accertamento sanitario nei confronti del ricorrente al fine di verificare la infondatezza dei presupposti di fatto su cui poggia l'impugnata determinazione, demandandone anche il relativo espletamento al medesimo organo, quantunque in diversa composizione, che ha reso il contestato giudizio;

l'Ill.mo Tribunale Voglia altresì ordinare alla P.A. resistente l'esibizione del provvedimento oggetto di impugnazione, oggetto di specifica istanza di accesso agli atti rimasta inascoltata, nonché di tutti gli ulteriori atti del procedimento;

### **ISTANZA CAUTELARE PER LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIVA**

IL "fumus" emerge dal ricorso.

Il danno grave e irreparabile consiste nel fatto che, attualmente, il ricorrente è escluso dall'iter concorsuale sulla base di una decisione in palese contrasto con le valutazioni riscontrate in altre strutture pubbliche.

Infatti, esaurite le procedure concorsuali di cui trattasi, il ricorrente non ha lavoro né sbosso professionale per colpe non sue.

Ciò posto, il ricorrente ha impellente bisogno di concludere l'iter concorsuale al fine di poter ottenere il bene della vita cui legittimamente aspira ed attualmente negato, per iniziare un cursus al quale aspira e già da ora immergersi nel mondo delle Forze Armate, a cui aspira da sempre di appartenere per il resto della vita.

Da questa circostanza, deriva la imminente ed irreparabile lesione alla sfera giuridica del ricorrente. Necessaria appare, pertanto, una pronuncia di sospensione cautelare che sia propulsiva all'annullamento dei provvedimenti impugnati ed assicuri al ricorrente la possibilità che gli accertamenti psico-fisici effettuati vengano riesaminati in maniera concreta, compiuta, imparziale ed efficiente, e/o, ove occorresse nuovamente eseguiti, onde consentire al medesimo di ottenere la riammissione alla procedura de qua, cui ha evidentemente diritto.

Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito pronunci la sospensione cautelare degli impugnati provvedimenti.

Si confida.

#### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

La scrivente difesa ha nei termini compulsato la P.A. al fine di ottenere indirizzi di almeno due controinteressati, senza ottenere risposta nei termini.

Ancora la scrivente difesa ha notificato ad alcuni indirizzi di controinteressati che è riuscita a reperire per le vie brevi il presente ricorso.

Si formula, in ogni caso, apposita istanza al fine che l' Ecc.mo T.A.R. voglia concedere e autorizzare, ove ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio la notifica secondo le modalità indicate del ricorso sul sito del Ministero della Difesa stante l' elevato numero di controinteressati, la difficoltà di reperire gli indirizzi, i costi esorbitanti che graverebbero sul ricorrente, privo di occupazione, l'anonimato della graduatoria contenente l'elenco degli ammessi e non che rende impossibile l'individuazione/ identificazione dei potenziali controinteressati per il concorso di cui in narrativa.

Si producono e si allegano, offrendoli in comunicazione mediante deposito in cancelleria qual corredo della memoria, i documenti di cui all'indice così come richiamati in narrativa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso, avente ad oggetto pubblico concorso, è soggetto al pagamento di contributo unificato di €.325,00.

Napoli, lì: data del deposito

(Avv.Francesco Giojelli)